



COMUNE DI BAGHERIA

(provincia di PALERMO)

Regolamento ENTI NON PROFIT

**Approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 64 del 20 nov. 2014**

INDICE

| | |
|-------------|--|
| Articolo 1 | Disposizioni generali - Ambito di applicazione |
| Articolo 2 | Diritto di informazione |
| Articolo 3 | Finalità |
| Articolo 4 | Albo Comunale degli Enti non Profit |
| Articolo 5 | Associazioni iscrivibili all'Albo Comunale degli Enti non Profit |
| Articolo 6 | Richiesta di iscrizione all'Albo Comunale degli Enti non Profit |
| Articolo 7 | Revisione periodica dell'Albo |
| Articolo 8 | Registrazione all'Albo Comunale degli Enti non Profit e relativa pubblicazione |
| Articolo 9 | Costituzione Albo Comunali degli Enti non Profit |
| Articolo 10 | Agevolazioni derivanti dall'iscrizione all'Albo |
| Articolo 11 | Cancellazione dall'Albo Comunale degli Enti non Profit |
| Articolo 12 | Contributi |
| Articolo 13 | Rendiconto e sanzioni |
| Articolo 14 | Norme transitorie |
| Articolo 15 | Entrata in vigore |

Articolo 1
Disposizioni generali
Ambito di applicazione

1. Il Comune di Bagheria riconosce il valore degli enti non Profit costituiti dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, di ricerca, di studio, assistenziali, socio-sanitarie, ambientali, di solidarietà sociale, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguano fini di lucro.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo è considerata associazione no Profit ogni organismo liberamente costituito, ogni associazione di volontariato o cooperativa di utilità sociale che abbia finalità culturali, religiose, scientifiche, sociali, ricreative, sportive, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e che sia senza fini di lucro, comprese quelle che hanno assunto o che possano assumere la definizione di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.
3. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione comunale riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività degli Enti non Profit come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
4. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di eventuali contributi, patrocini, concessioni di spazi e locali comunali, benefici economici, che il Comune concede in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, nonché per la conclusione di accordi e collaborazioni per una migliore gestione dei servizi presenti sul territorio, come specificato nell'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 2
Diritto di informazione

1. Il Comune di Bagheria riconosce come proprio dovere fornire informazioni sull'attività amministrativa, a garanzia della partecipazione attiva dei cittadini, nelle forme più idonee, ivi compresi sistemi informatici e telematici.
2. Tutti i documenti amministrativi relativi ad atti e ai dati in possesso del Comune, degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. Gli atti consultabili, le relative modalità di accesso ed i termini di rilascio di documenti amministrativi sono normati dall'apposito regolamento comunale di accesso.

Articolo 3

Finalità

1. Nello spirito di quanto espresso nello Statuto comunale, il Comune di Bagheria promuove forme di associazionismo presenti sul proprio territorio o riconosciute a livello nazionale e realizza una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze, salvaguardando le reciproche forme di autonomia.

Articolo 4

Albo Comunale degli Enti non Profit

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, è istituito l'Albo comunale degli Enti non Profit, con il fine di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione degli Enti stessi con l'Ente

2. L'Albo Comunale degli Enti non Profit è tenuto dall'Ufficio del Segretariato Sociale. Questo provvede alla revisione annuale degli Enti iscritti che presenteranno il curriculum, il bilancio annuale e la relazione dell'attività svolta e confermeranno, con relativa autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale, il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

3. L'ufficio del Segretariato Sociale dovrà trasmettere al settore competente l'elenco degli enti regolarmente iscritti e/o revisionati. L'albo verrà, inoltre, pubblicato su una sezione apposita del sito del Comune.

Articolo 5

Associazioni iscrivibili all'Albo Comunale degli Enti non Profit

1. Nella garanzia della massima democraticità e degli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto, sono considerate iscrivibili all'albo comunale degli enti non Profit coloro che:

- a) Operano nelle aree: sociale e assistenziale, sanitaria, dell'impegno civile, della tutela e promozione di diritti, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione della cultura e formazione e delle attività ludiche, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, turistico e dell'educazione all'attività sportiva e della legalità e cultura antimafia.
- b) Svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante dell'attività personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.
- c) Sono caratterizzate da una struttura democratica e prevedono le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative.
- d) Esprimono correttezza etica e morale sia nell'ambito dell'organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi di democrazia) che quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune).

- e) Promuovono lo sviluppo delle attività sociali e assistenziali, civili, culturali e sportive e l'educazione alle medesime.
- f) Svolgono, in misura preponderante, le proprie attività sul territorio distrettuale e dimostrano di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda e le loro attività si rivolgono prevalentemente ai cittadini bagheresi.
- g) Promuovono e facilitano la partecipazione alle attività svolte dalle persone appartenenti a fasce sociali disagiate.

Articolo 6

Richiesta di iscrizione all'Albo Comunale degli Enti non Profit

1. Per l'iscrizione all'Albo, gli Enti interessati presentano apposita domanda di iscrizione all'Albo Comunale degli Enti no Profit.
2. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco, scritta sull'apposito modulo predisposto a cura del Responsabile competente, a firma del Rappresentante Legale dell'Associazione, e deve riportare le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione e l'eventuale acronimo dell'Ente, come da Statuto;
 - b) il numero di codice fiscale dell'Associazione;
 - c) il numero di partita IVA dell'Associazione (se posseduta);
 - d) l'indirizzo della sede legale e della eventuale sede operativa e i recapiti telefonici, fax, e mail ed eventuale PEC;
 - e) l'eventuale indirizzo del sito web;
 - f) il nominativo del Rappresentante Legale, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'Associazione;
 - g) l'eventuale nominativo di un socio con funzioni di referente, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'Associazione e del Rappresentante Legale;
 - h) la sezione dell'Albo alla quale si intende iscrivere l'Associazione;
 - i) la data di costituzione dell'Associazione;
 - j) l'espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Alla domanda di adesione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - Fotocopia Statuto e atto costitutivo per le Associazioni regolarmente costituite;
 - Eventuale fotocopia regolamento interno o gli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata;
 - Elenco dei nominativi degli aderenti ricoprenti le varie cariche sociali, corredato dalle relative dichiarazioni antimafia;
 - Comunicazione contenente l'indicazione della consistenza numerica degli associati, evidenziando il numero dei residenti nel Comune e la dichiarazione della disponibilità a dimostrare quanto dichiarato, in particolare la disponibilità a fornire i nominativi degli Associati residenti in Bagheria;
 - Elenco delle attività svolte nell'anno precedente alla domanda di iscrizione e delle attività che si intendono svolgere nel futuro;

- Bilancio anno precedente all'iscrizione
- Fotocopia eventuali iscrizioni ad albi regionali e nazionali;
- Fotocopia eventuali protocolli d'intesa con altri Enti.
- Una breve scheda di presentazione dell'Associazione da pubblicare sul sito del Comune di Bagheria.

4. Le domande di iscrizione all'Albo possono pervenire in qualsiasi momento dell'anno. In prima applicazione tale data si intende entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento.

Articolo 7

Revisione periodica dell'Albo

1. L'Amministrazione comunale entro il 15 luglio di ogni anno provvede ad una revisione annuale dell'Albo, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione;

2. Per mantenere l'iscrizione all'Albo, gli Enti, entro la data suddetta di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, inviano al Comune la seguente documentazione:

- una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in cui vengono segnalate tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione (Atto Costitutivo, Statuto, Legale Rappresentante) con allegate fotocopie dei documenti modificati e dei verbali delle riunioni in cui sono stati approvati (nel caso di variazioni intervenute rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione); oppure una dichiarazione del Rappresentante Legale, con la quale si attesti che "non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla documentazione presentata, con particolare riferimento all'Atto Costitutivo e allo Statuto dell'Ente." (nel caso non fossero intervenute variazioni rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione).
- Dichiarazione di eventuali modifiche in seno agli organi sociali;
- Eventuali dichiarazioni antimafia dei nuovi componenti degli organi sociali;
- copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritti per autenticità dal Rappresentante Legale;
- relazione sull'attività dell'anno precedente, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio comunale e/o a favore di cittadini bagheresi, e da cui emergano le finalità di pubblico interesse, che contenga altresì commenti alle modalità di reperimento di eventuali fondi e alle finalità delle spese sostenute;
- Relazione sulle attività previste e/o programmate per l'anno successivo;
- Eventuali richieste di contributo o partecipazioni a bandi e progetti presentati e/o approvati da altri Enti;
- Ulteriore documentazione quali nuove convenzioni, iscrizioni ad ulteriori albi, etc.;

- comunicazione riportante il numero aggiornato degli iscritti, evidenziando il numero degli iscritti residenti nel Comune di Bagheria.

3. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla revisione annuale o la non osservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni, di cui al precedente comma 2, sono ragioni sufficienti per la cancellazione dall'Albo.

4. A seguito dell'esame della documentazione prodotta, il Dirigente competente adotterà apposito provvedimento di aggiornamento dell'Albo;

5. La conferma dell'iscrizione all'Albo non è soggetta a comunicazione all'Associazione, salvo eventuale richiesta di integrazione atti.

Articolo 8

Registrazione all'Albo Comunale degli Enti non Profit e relativa pubblicazione

1. Accertata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco dispone l'inserimento dell'Ente richiedente nell'apposito Albo comunale. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti fino alla data di ricezione di quanto richiesto.

Articolo 9

Costituzione Albo Comunali degli Enti non Profit

1. L'Albo è diviso nelle seguenti sezioni:

- 1) Organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91;
- 2) Cooperative Sociali ai sensi della legge 381/91;
- 3) Altri enti non Profit.

2. L'Albo Comunale dovrà essere pubblicato per trenta giorni entro il 30 settembre di ogni anno all'Albo Pretorio del Comune e aggiornato in tempo reale.

3. Entro la stessa data dovranno essere comunicate agli interessati le motivazioni delle eventuali esclusioni.

Articolo 10

Agevolazioni derivanti dall'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione indispensabile per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali e/o economici, nonché per l'assegnazione di spazi, strutture e mezzi di proprietà comunale e a patrocini e partenariati in avvisi e bandi emanati da Enti terzi;

2. L'Amministrazione Comunale deve richiedere l'iscrizione all'Albo come requisito indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al precedente comma, dichiarandolo anche in eventuali bandi o provvedimenti all'uopo emanati;
3. Gli Enti iscritti all'Albo saranno supportati nella stesura dei bilanci preventivi e consuntivi, nella presentazione di istanze e richieste di finanziamento, nella progettazione di interventi affini alle attività previste nello Statuto dell'Ente affini alle iniziative programmate dall'Amministrazione Comunale;
4. Sarà dato ad ogni ente iscritto all'Albo massima pubblicità delle iniziative svolte attraverso il portale del Comune di Bagheria;
5. I benefici di cui al presente articolo vengono concessi in base alla coerenza con gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale e compatibilmente con le risorse disponibili;
6. Nel caso in cui Enti non Profit non iscritti all'albo comunale facciano richieste di affidamenti, patrocini o altro, queste potranno essere accolte soltanto se presentate congiuntamente ad Enti iscritti all'Albo del Comune di Bagheria.
7. La partecipazione degli enti non profit ad iniziative di volontariato avviate dal Comune a mezzo pubblico avviso, dimostrata nel proprio curriculum), costituirà ulteriore titolo di valutazione per la partecipazione a futuri partenariati con l'ente o a bandi pubblici per la concessione di beni comunali destinati alle finalità previste dal presente regolamento.

Articolo 11

Cancellazione dall'Albo Comunale degli Enti non Profit

1. La cancellazione dall'Albo Comunale degli Enti non Profit può avvenire per:
 - a) Richiesta da parte dello stesso ente;
 - b) Provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, previa preventiva segnalazione alla Associazione interessata;
 - c) Cessazione dell'attività da parte dell'Ente.
 - d) Mancata presentazione della documentazione ai sensi dell'Art. 7 comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 12

Contributi

1. L'Amministrazione comunale, con atto motivato, può destinare alle associazioni iscritte all'Albo comunale contributi a supporto delle iniziative intraprese che siano in coerenza con i criteri di programmazione annuale definiti nella relazione revisionale e programmatica allegata al bilancio comunale.

In tal caso la richiesta di contributo deve essere corredata da:

- Elementi di identificazione, anche fiscale, del Presidente e, nel caso di Associazioni, elementi di identificazione fiscale delle stesse;
- Indicazione delle modalità di pagamento prescelte, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
- Impegno del Presidente a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sostenute con contributo comunale;
- Modalità e tempi di realizzazione delle iniziative;
- Costi complessivi;
- Eventuale struttura comunale di cui si richiede la disponibilità temporanea per la realizzazione delle iniziative;
- Quantificazione dell'intervento finanziario richiesto al Comune, sotto forma di:
 - a. Erogazione di contributo per la realizzazione delle iniziative programmate;
 - b. Erogazione di contributo per spese gestionali.

2. Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati.

3. L'Ufficio di cui all'art.4, comma 3, del presente regolamento, dovrà fornire e comunicare al Consiglio comunale l'elenco di tutti i contributi finanziari e/o in natura, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici concessi dall'Amministrazione comunale alle diverse associazioni e/o Enti.

Articolo 13 Rendiconto e sanzioni

1. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dell'attività, pena l'esclusione dall'erogazione del contributo.

2. Nel caso in cui non risulti rispettata la programmazione delle attività in base alla quale è avvenuta la concessione del contributo, questo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

Articolo 14 Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli Enti esistenti sul territorio anche quelle già iscritti, presentano la domanda di iscrizione al nuovo Albo comunale allegando la documentazione richiesta dall'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento dal titolo "Regolamento per l'associazionismo e la partecipazione popolare".